

Emendamento al

DISEGNO DI LEGGE

1183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)

1. All'articolo 14, comma 3, al terzo paragrafo, dopo le parole *“delle funzioni catastali decentrate”* sono inserite le seguenti: **“ivi compresi i livelli di qualità che i Comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi”**.
2. All'articolo 14, comma 5, dopo le parole *“L'Agenzia del Territorio salvaguarda”* sono aggiunte le seguenti: **“anche attraverso l'adozione delle specifiche misure (correttive o surrogatorie) di cui al precedente comma 3,”**.
3. All'articolo 14, comma 5, dopo le parole *“nelle attività di specifica formazione del personale comunale”* è inserito il seguente periodo: **“L'Agenzia del Territorio provvede alla definizione amministrativa delle eventuali controversie emerse nel corso dei processi di determinazione degli estimi catastali”**.

RELAZIONE

Gli articoli 13 e 14 del disegno di legge finanziaria 2007 riguardanti la riforma del sistema catastale hanno modificato la precedente normativa dettata dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha previsto il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni. Le modifiche da un lato sono state mirate ad accelerare il processo di decentramento fissando delle scadenze, dall'altro hanno definito meglio i ruoli dei comuni e, soprattutto, dell'Agenzia del Territorio.

In questa formulazione revisionata infatti, da una parte vengono confermati gli obiettivi di portare i servizi più vicini ai cittadini e di supportare i comuni nello loro attività istituzionali. Dall'altra parte, vengono posti garanzie e presidi più solidi contro i rischi di una polverizzazione del sistema, che provocherebbe gravissime ricadute sulla qualità dei servizi medesimi, oggi completamente informatizzati, nonché sull'equità fiscale nel settore immobiliare e sulla certezza del diritto, fortemente correlata al processo di integrazione tra le basi catastali e quelle ipotecarie. Peraltro una disarticolazione del sistema sarebbe incompatibile anche con la funzione di ente cartografico dello Stato attribuita all'Agenzia del Territorio.

Ai fini di cui sopra e di assicurare uniformità di comportamento a livello nazionale, sono state attribuite all'Agenzia le seguenti competenze:

- controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;*
- gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni;*
- determinazione degli estimi catastali, con partecipazione dei comuni al processo (funzione chiave per gli obiettivi sopra indicati).*

Premesso quanto sopra, gli emendamenti proposti ai commi 3 e 5 dell'articolo 14 - le cui motivazioni specifiche vengono riportate di seguito – tendono a favorire la fattibilità di una riforma che presenta di per sé elevati livelli di criticità e rischi, anche perché si tratta di una innovazione finora mai sperimentata in ambito europeo.

(emendamenti n. 1 e 2)

In relazione alla responsabilità dell'Agenzia di assicurare, nella difficile fase di transizione (che durerà alcuni anni), il mantenimento di idonei livelli di servizi all'utenza, si ritiene indispensabile prevedere forme di intervento correttivo o surrogatorio, nei casi di palese inefficienza dei singoli comuni o loro associazioni, cui sono state trasferite le funzioni catastali. Diversamente sarebbe impossibile per l'Agenzia soddisfare l'obiettivo previsto dalla richiamata disposizione.

(emendamento n. 3)

In considerazione della partecipazione dei comuni alla rilevante fase di determinazione degli estimi (articolo 13, comma 1, lettera b), proprio al fine di assicurare la perequazione intercomunale e sull'intero territorio nazionale, appare altresì necessario prevedere specifiche competenze dell'Agenzia nella definizione di eventuali controversie con i comuni medesimi, atteso il suo carattere di terzietà.

Emendamento al

DISEGNO DI LEGGE

1183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)

All'articolo 18, comma 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo periodo le parole *“è destinata alle agenzie fiscali”* sono sostituite dalle seguenti: **“è destinata al Dipartimento per le politiche fiscali ed alle agenzie fiscali”**;
- nel secondo periodo dopo le parole *“sono definite,”* si aggiungano le seguenti : **“previa utilizzazione delle graduatorie per l'assunzione di personale i cui termini di validità non risultino superati,”**

RELAZIONE

L'amministrazione tributaria italiana allo stato attuale è costituita essenzialmente da una struttura centrale costituita dal Dipartimento per le politiche fiscali e in strutture operative quali le Agenzie fiscali, tali strutture organizzative sono, nei fatti, eredi, ciascuna per le funzioni ad essa affidate, del soppresso Ministero delle finanze. Quanto precede comporta che la finalità perseguita dalle suddette strutture è, sostanzialmente, unica mentre gli strumenti utilizzati possono essere diversi. È evidente, quindi, che se si vuole rafforzare la missione affidata ai suddetti organi non si può prescindere da un intervento congiunto su tutti gli elementi del sistema amministrativo a ciò finalizzato, per cui si ritiene che l'utilizzazione delle risorse per il potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale debba riguardare l'insieme delle suddette strutture amministrative; quindi non solo le agenzie fiscali ma anche il Dipartimento per le politiche fiscali la cui funzione di vigilanza ed indirizzo e di predisposizione di schemi normativi laddove disconosciuta potrebbe rivelarsi altrimenti depotenziata ai fini delle necessarie sinergie di funzionamento. A tal fine si ritiene quindi utile prevedere che la quota di risorse dedicata al rafforzamento delle agenzie fiscali debba essere utilizzata anche per analoghe operazioni di rafforzamento del Dipartimento per le politiche fiscali. Per quanto attiene, invece la seconda parte dell'intervento che vede una specifica previsione finalizzata ad assestare, attraverso forme di reclutamento eccezionali il personale operante presso le Agenzie fiscali, si ritiene che questo possa avvenire ma dopo aver esaurito le procedure ordinarie ed in mancanza di esse, altrimenti non avrebbe alcun

senso prorogare come si è fatto più volte le graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni come ad esempio fatto con l'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. D'altra parte che le procedure ordinarie prevalgano su quelle straordinarie sembra quanto meno corretto ed opportuno, altrimenti a cosa sarebbero servite procedure correttamente portate a termine in cui soggetti idonei a ricoprire le posizioni per le quali sono stati onerosamente (per loro e per l'amministrazione) selezionati verrebbero ad essere estromessi dalle loro legittime aspettative per far spazio a procedure appunto straordinarie. E' evidentemente un fatto di civiltà giuridica oltre che di opportunità amministrativa e di rispetto per le persone interessate, che nulla debbono ancora dimostrare per essere legittimati a ricoprire funzioni pubbliche, che induce a proporre la integrale utilizzazione delle precedenti graduatorie la cui validità risulti non ancora venuta meno prima di procedere a predisporre altre di carattere straordinario o speciale rischiando di produrre anche situazioni di scavalco generazionale utile per alcuni ma non per il Paese.